

Offerta tecnica

Allegato 3)

Modifiche normative offerta polizza rca libro a matricola

ASSITALIA SPA

condizioni generali di assicurazione		
Art. 1.7 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione	La società chiede che la durata biennale del contratto possa essere concessa solamente rendendo bilaterale la clausola di rescindibilità annuale prevista dal contratto e che l'eventuale proroga debba avvenire sulla base di un accordo fra le parti	La condizione è peggiorativa in quanto da una parte espone l'ente ad eventuale recesso della Compagnia alla scadenza della prima annualità e, dall'altra, non permette di procedere alla proroga del contratto alla scadenza se non con espresso benessere della Compagnia -6
Art. 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	La società individua il pagamento della prima rata contestualmente alla consegna dei contrassegni e non entro 31 gg. dalla decorrenza	Tale condizione risulta peggiorativa rispetto a quanto richiesto dal contraente in quanto, essendo prevista la scadenza della polizza al 31/12/04, di fatto obbliga ad effettuare il versamento anteriormente alla operatività del bilancio di previsione 2005 e quindi dell'esercizio finanziario di riferimento -2

UNIPOL ASSICURAZIONI

RCA		
Art. 2.6 Sostituzione veicoli	La società propone il mantenimento della classe di merito solo se le uscite e le entrate dei mezzi avvengono simultaneamente	La Clausola è ritenuta per l'Ente fortemente peggiorativa in quanto non permette il mantenimento della classe di merito tra veicolo sostituito e quello subentrante ove la sostituzione non fosse contestuale (limitazione estremamente grave) -16
Art.2.7 Sospensioni delle applicazioni	Nei casi di sospensione dell'applicazione, la stessa decorre dalla consegna del relativo contrassegno	La Clausola comporta un disagio per l'Ente che deve prontamente provvedere alla restituzione dei documenti di assicurazione (limitazione lieve) -1

ARD SEZIONE 4) NON OPERANTE

Art. 4.5 Danni accidentali	La società propone una variazione su traino attivo/passivo	Tale variazione è ininfluente perché su garanzia non operante 0
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ARD		

Art. 5.1 Inserimento ed esclusione dalla copertura	Si accetta la validità della copertura a mezzo fax ma dalle ore 24.00 del giorno di invio. Per le esclusioni, l'effetto è dal giorno della consegna del contrassegno	La clausola è peggiorativa in quanto non permette di dare copertura "in giornata"
		-1
Art. 5.2 Dolo e colpa grave	La società non accetta la copertura del dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per legge	La Clausola non permette di mantenere l'operatività della copertura anche dove il danno sia cagionato da dolo delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere per legge e quindi per comportamenti anche intenzionali
		-3
Art. 5.3 Rinuncia al diritto di surrogazione	La società rinuncia al diritto di surrogazione solo verso i dipendenti e non verso terzi	Condizione ininfluyente
		0
Art. 5.5 Degrado d'uso	La società non accetta la rinuncia integrale all'applicazione del degrado d'uso nel danno parziale se non come segue: a) si accetta nel I anno di immatricolazione b) dal II anno si applicherà il degrado solo su parti meccaniche	Limitazione grave in quanto verrebbe ad applicarsi un degrado d'uso sulle parti meccaniche del veicolo dopo il secondo anno di immatricolazione, ponendo quindi un ben preciso termine temporale
		- 4)
Art. 5.6 Dimostrazione del danno	Invio del perito della Società entro 5 gg dalla avvenuta denuncia	Ininfluyente
		0
Art. 5.9 Onorari e periti	La società non riconosce le spese dell'intervento del perito dell'Assicurato	Limitazione grave in quanto le spese del perito di parte andrebbero a gravare sull'assicurato
		- 4)
Art. 6.2 Regolazione del premio (ultima parte)	La società riduce i termini di comunicazione e pagamento premio	La clausola è peggiorativa in quanto riduce sia i termini entro i quali devono essere comunicate le variazioni, sia i termini di pagamento.
		-3
Art. 6.5 Obbligo della società di fornire i dati	La società fornirà il rapporto sinistri solo su cartaceo	Ininfluyente in quanto l'art. di riferimento prevedeva la scelta di uno dei due supporti
		0
	FONDIARIA SPA	
2.2 Massimale unico per ciascun sinistro	La società aumenta il massimale dal 5.000.000,00 a 5.164.568,99	Condizione migliorativa
		1
2.4 Tipo di tariffa e opzioni di copertura	La società aumenta la franchigia per gli autocarri e autobus da 250,00 a 258,23	Condizione lievemente peggiorativa
		-1
3.9 Tutela giudiziaria	La società aumenta il limite previsto per le spese giudiziarie da 6.000,00 a 7.746,85	Condizione migliorativa

		2
	RAS SPA	
2.2 Massimale unico per ciascun sinistro	La società innalza il massimale rca per le autovetture da 5.000.000,00 a 50.000.000,00 e per tutti gli altri settori da 5.000.000,00 a 5.200.000,00	Condizione decisamente migliorativa
		4)
2.4 Tipo di tariffa e opzioni di copertura	La società applica la tariffa B/M solo per le autovetture.	Ininfluente in quanto la modifica del nome della tariffazione applicata non modifica le modalità in cui la stesa opera.
		0